



RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DI DE' LONGHI S.P.A.

AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché del Regolamento Consob n. 11971/99 (come successivamente modificato e integrato), il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione una relazione illustrativa delle materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata in sede Ordinaria e Straordinaria mediante avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 34 del 20 marzo 2010 (nonché nel quotidiano "Finanza & Mercati" del 20 marzo 2010) presso la sede della Società in Treviso, Via L. Seitz, n. 47, in prima convocazione per il giorno 21 aprile 2010 alle ore 9.00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2010, stessi luogo ed ora.

In particolare, l'ordine del giorno della Parte Ordinaria della menzionata assemblea è il seguente:

- 1. Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

2. *Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
3. *Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
4. *Conferimento dell'incarico alla società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.*
5. *Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

§§§

1. *Presentazione del Bilancio al 31 dicembre 2009, della relazione del Consiglio di Amministrazione, della relazione del Collegio Sindacale ai sensi dell'art. 153 del D. Lgs. n. 58/98 e della Relazione della Società di Revisione ai sensi dell'art. 156 del D. Lgs. n. 58/98; deliberazioni inerenti e conseguenti.*

Signori Azionisti,

si informa che ogni commento relativo al primo punto all'ordine del giorno è ampiamente contenuto nella Relazione sulla gestione degli amministratori, depositata insieme con il progetto di bilancio d'esercizio e consolidato, messi a disposizione del pubblico a partire dal 2 aprile 2010, in osservanza di quanto previsto dall'art. 2429, comma 3, cod. civ.; la relazione del Collegio Sindacale e quella della Società di Revisione sono messe a disposizione nei termini di legge, insieme con la documentazione di bilancio.

Si riporta comunque qui di seguito la proposta inerente la destinazione del risultato:

"Signori Azionisti,

nel sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il Bilancio dell'esercizio 2009, proponiamo di destinare l'utile netto di Euro 13.748.125:

- a Riserva Legale, per l'importo di Euro 687.407;*
- agli Azionisti per l'importo complessivo di Euro 11.960.000, corrispondente alla distribuzione di un dividendo lordo di Euro 0,08 per ciascuna delle 149.500.000 azioni in circolazione;*
- a Riserva Straordinaria, per l'importo di Euro 1.100.718."*

§§§

2. Rinnovo del Consiglio di Amministrazione previa determinazione del numero dei componenti e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

in seguito alla scadenza del mandato dei componenti del Consiglio di Amministrazione con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009, siete chiamati a determinare il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione tra il minimo di tre e il massimo di tredici stabiliti dall'art. 9 dello Statuto e fissarne i relativi compensi o le modalità per la loro determinazione.

Le proposte di nomina alla carica di amministratore depositate presso la sede sociale verranno pubblicate dalla Società ai sensi delle norme regolamentari e statutarie e presentate dal Presidente in sede di Assemblea.

A tal riguardo, si rammenta che la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione avverrà mediante voto di lista, ai sensi dell'art. 9 dello Statuto Sociale, previa determinazione del numero dei suoi componenti da parte dell'Assemblea dei Soci.

Pertanto, tanti soci che rappresentano almeno il 2,5% del capitale sociale costituito da azioni ordinarie possono presentare una lista contenente un numero di candidati sino al massimo di tredici, elencati progressivamente per numero;

perlomeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ogni lista, dovranno essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147-ter del D. Lgs. n. 58/98.

Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate, a pena di decadenza, presso la sede della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione; unitamente alle liste deve essere depositata: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).

Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore, si procederà come segue:

a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;

b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la prima lista.

In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.

Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.

Per quanto concerne i compensi dei membri del nuovo Consiglio di Amministrazione, si suggerisce, ai sensi dell'art. 2389, comma 1, cod. civ., di fissare per ciascun nuovo Amministratore un compenso annuale uguale a quello fissato alla nomina per gli Amministratori in scadenza, pari a Euro 40.000,00 (quarantamila/00) ciascuno, e dare mandato al Consiglio di Amministrazione per la definizione di eventuali maggiori compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche nel rispetto di quanto previsto dall'art. 9 dello Statuto sociale in conformità al disposto di cui all'art. 2389, comma 3° del cod. civ.

§§§

3. Rinnovo del Collegio Sindacale per scadenza del mandato e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 scade anche il mandato del Collegio Sindacale. Siete quindi chiamati a nominare un nuovo organo di controllo che, ai sensi dell'art. 14 dello Statuto vigente, deve essere composto da tre sindaci effettivi e due supplenti.

A tal proposito, si invita a depositare presso la sede sociale le liste per la nomina del Collegio Sindacale, con i curricula e le relative attestazioni, almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione.

Ai sensi dell'art. 14 dello Statuto sociale vigente, potranno depositare le liste

gli azionisti titolari, da soli o insieme ad altri soci, di almeno il 2,5% del capitale sociale.

Le eventuali liste di minoranza dovranno essere corredate da una dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento, previsti ai sensi di legge e regolamento.

Nel caso in cui entro il termine dei quindici giorni precedenti la data di prima convocazione dell'Assemblea sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, posso essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale termine e la suddetta quota minima di partecipazione al capitale per la presentazione di liste sarà da considerarsi ridotta della metà.

In conformità con lo Statuto, alla nomina dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:

- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;*
- dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo e il secondo membro supplente;*
- nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti.*

Si ricorda che ai sensi delle disposizioni statutarie ad oggi in vigore la presidenza del Collegio Sindacale spetta al membro effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata.

In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge.

I sindaci uscenti sono rieleggibili.

Per quanto riguarda la determinazione dei compensi dei Sindaci, si propone di fissare l'emolumento annuo sulla base di quanto previsto dalle tariffe minime professionali.

§§§

4. Conferimento dell'incarico alla società di revisione; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 scade l'incarico di revisione contabile conferito alla società di revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A. (conformemente alla proroga di cui all'Assemblea Ordinaria del 18 aprile 2007).

L'Assemblea sarà pertanto chiamata a conferire l'incarico di revisione contabile del Bilancio d'esercizio di De' Longhi S.p.A. e del Bilancio Consolidato del Gruppo De' Longhi per gli esercizi con chiusura dal 31 dicembre 2010 al 31 dicembre 2018, di revisione contabile limitata della relazione semestrale per i semestri con chiusura dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2018 e di verifica nel corso dei medesimi esercizi della regolare tenuta

della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili.

L'incarico sarà conferito, ai sensi delle disposizioni del Testo Unico della Finanza, sulla base della proposta motivata del Collegio Sindacale allegata alla presente Relazione.

L'Assemblea dovrà altresì approvare il compenso della Società di Revisione incaricata.

§§§

5. Proposta di autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, previa revoca della deliberazione assunta dall'Assemblea del 21 aprile 2009; deliberazioni inerenti e conseguenti.

Signori Azionisti,

sottoponiamo al Vostro esame ed alla Vostra approvazione la proposta di autorizzazione all'acquisto ed alla successiva disposizione, da parte della Società, di azioni proprie.

5.1 Motivazioni per le quali è richiesta l'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie.

Ricordiamo che la precedente autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie è stata approvata dall'Assemblea degli Azionisti tenutasi il 21 aprile 2009 e pertanto scadrebbe allo spirare dei 18 mesi previsti dalla delibera stessa.

Il Consiglio di Amministrazione non ha sinora ritenuto opportuno avvalersi della menzionata autorizzazione assembleare.

Il Consiglio di Amministrazione si è determinato comunque a sottoporre, nuovamente, all'Assemblea degli Azionisti, la richiesta di autorizzazione ad effettuare operazioni di acquisto di azioni proprie – previa revoca dell'autorizzazione deliberata dall'Assemblea lo scorso anno – e, a certe condizioni, di disposizione delle stesse, per un triplice ordine di ragioni:

a) sarà possibile procedere ad investimenti in azioni della Società qualora l'andamento delle quotazioni di borsa o l'entità della liquidità disponibile possano rendere conveniente, sul piano economico, tale operazione, anche al fine di poter svolgere, ove ne ricorra la necessità e nel rispetto della normativa applicabile, un'attività di sostegno alla liquidità del titolo sui mercati borsistici, favorendo la regolarità delle contrattazioni;

b) se del caso, le azioni proprie potranno essere utilizzate nell'ambito di operazioni connesse a progetti industriali in relazione ai quali si concretizzi l'opportunità di scambi o di cessioni di pacchetti azionari;

c) se del caso, le azioni proprie potranno inoltre essere acquistate e/o cedute in relazione a piani di compenso basati su azioni, sia nella forma (“tradizionale”) di stock-option, sia nell'ipotesi in cui i piani non prevedano l'attribuzione “reale” delle azioni, come ad esempio nel caso di cd. piani di “phantom option”.

5.2 Numero massimo, categoria e valore nominale delle azioni alle quali si riferisce la proposta autorizzazione.

L'autorizzazione che il Consiglio richiede all'Assemblea riguarda atti di acquisto delle azioni da effettuarsi, anche in più riprese, fino al raggiungimento del quantitativo massimo di n. 28.000.000 (ventottomilioni) azioni ordinarie da nominali 3 (tre) euro cadauna, e in ogni caso in misura non eccedente la quinta parte del capitale sociale – tenendosi conto a tal fine anche delle azioni eventualmente detenute da società controllate – e nei limiti degli utili distribuibili e delle riserve disponibili in base all'ultimo bilancio regolarmente approvato.

L'autorizzazione include la facoltà di disporre successivamente, senza limiti di tempo, delle azioni in portafoglio, anche prima di aver esaurito gli acquisti, ed eventualmente di riacquistare le azioni stesse in misura tale che le azioni proprie detenute dalla società non superino il limite stabilito dalla presente autorizzazione.

5.3 Informazioni utili per la valutazione del rispetto della disposizione prevista dall'articolo 2357, comma 3°, del codice civile.

Ai fini della valutazione del rispetto dei limiti di cui all'Articolo 2357, 3° comma, cod. civ. si fa presente che il capitale sociale è oggi pari ad Euro 448.500.000,00, suddiviso in n. 149.500.000 azioni ordinarie, e che, alla data della presente Relazione, la Società non detiene alcuna azione propria.

Il valore nominale delle azioni per le quali si richiede l'autorizzazione all'acquisto in nessun caso eccederà la quinta parte del capitale sociale, tenendosi conto a tale fine anche delle azioni che dovessero essere eventualmente acquisite da società controllate.

Alle società controllate saranno comunque impartite specifiche disposizioni affinché segnalino con tempestività l'eventuale acquisizione di azioni effettuata ai sensi dell'Articolo 2359-bis cod. civ.

5.4 Durata per la quale si richiede l'autorizzazione.

L'autorizzazione all'acquisto di azioni proprie è richiesta per un periodo di 18 (diciotto) mesi a far tempo dalla data nella quale l'Assemblea adotterà la corrispondente deliberazione.

5.5 Corrispettivo minimo e massimo e valutazioni di mercato.

Il prezzo di acquisto di ciascuna delle azioni proprie sarà stabilito dal Consiglio di Amministrazione, con facoltà di delega ad uno o più Amministratori, con l'osservanza delle seguenti modalità: il prezzo di

acquisto dovrà essere, comprensivo degli oneri accessori di acquisto, come minimo non inferiore del 20% (venti per cento) e come massimo non superiore del 5% (cinque per cento) al prezzo ufficiale delle contrattazioni registrate sul Mercato Telematico Azionario il giorno precedente l'acquisto.

Per quanto concerne la successiva disposizione delle azioni acquistate, viene definito unicamente il limite di prezzo minimo della vendita a terzi, che dovrà essere tale da non comportare effetti economici negativi per la Società, e comunque non inferiore al 95% (novantacinque per cento) della media dei prezzi ufficiali registrati sul Mercato Telematico Azionario nei cinque giorni precedenti la vendita. Tale limite di prezzo potrà essere derogato solo in caso di scambi o cessioni di azioni proprie nell'ambito della realizzazione di progetti industriali, e nel caso di cessione di azioni in esecuzione di piani di stock-option.

5.6 Modalità attraverso le quali saranno effettuati gli acquisti e la disposizione di azioni proprie.

Le operazioni di acquisto di azioni proprie saranno effettuate, ai sensi degli Articoli 132 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e 144-bis del Regolamento Consob n. 11971/99, sui mercati regolamentati secondo modalità operative stabilite nei regolamenti di organizzazione e gestione dei mercati stessi, che non consentano l'abbinamento diretto delle proposte di negoziazione in acquisto con predeterminate proposte di negoziazione in vendita, in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli Azionisti.

L'acquisto di azioni proprie potrà avvenire con modalità diverse da quelle sopra indicate ove consentito dall'Articolo 132, 3° comma, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, o da altre disposizioni di volta in volta applicabili al momento dell'operazione. Gli acquisti potranno avvenire in una o più soluzioni.

Per quanto attiene la disposizione delle azioni in questione, essa potrà avvenire, in una o più volte, anche prima di aver esaurito gli acquisti; la disposizione potrà avvenire nei modi ritenuti più opportuni nell'interesse della Società, ivi compresa l'alienazione in borsa, ai blocchi, o mediante scambio con partecipazioni o altre attività nell'ambito di progetti industriali.

Le azioni potranno anche essere assegnate ad Amministratori, dipendenti e/o collaboratori della Società o delle sue controllate, in relazione all'esecuzione di piani di stock-option.

5.7 Informazioni sulla strumentalità dell'acquisto alla riduzione del capitale sociale.

Si fa presente che il sopra menzionato acquisto di azioni proprie non è strumentale ad una riduzione del capitale sociale.

§§§

Treviso, 12 marzo 2010

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Dott. Giuseppe De'Longhi*

DE' LONGHI S.P.A.

CAPITALE SOCIALE EURO 448.500.000 I.V.

SEDE SOCIALE IN TREVISO – VIA LODOVICO SEITZ N. 47

CODICE FISCALE E NUMERO DI ISCRIZIONE NEL REGISTRO DELLE IMPRESE DI TREVISO 11570840154

RELAZIONE DEGLI AMMINISTRATORI DELLA DE' LONGHI S.P.A. SULLA PROPOSTA DI MODIFICA STATUTARIA AI SENSI DELL'ART. 3 D.M. 5 NOVEMBRE 1998, N. 437 E DELL'ART. 92 DELLA DELIBERA CONSOB N. 11971/99 (REGOLAMENTO EMITTENTI)

Signori Azionisti,

in osservanza dell'art. 3 D.M. 5 novembre 1998, n. 437, nonché dell'art. 92 della Delibera Consob n. 11971/99 (c.d. "Regolamento Emittenti"), come successivamente modificata e integrata, il Consiglio di Amministrazione della De' Longhi S.p.A. (di seguito anche la "Società" o l' "Emittente") mette a Vostra disposizione – insieme con l'ulteriore documentazione – una relazione illustrativa inerente la proposta di modifica statutaria, inclusa tra le materie poste all'ordine del giorno dell'Assemblea dei soci convocata, in sede ordinaria e straordinaria, presso la sede legale della Società in Treviso, Via Lodovico Seitz n. 47, per il giorno 21 Aprile 2010, alle ore 9.00, in prima convocazione, ed occorrendo in seconda convocazione per il giorno 22 aprile 2010, stessi ora e luogo.

In particolare l'ordine del giorno della parte straordinaria della summenzionata Assemblea è il seguente:

Parte straordinaria:

Modifiche agli artt. 7, 9 e 14 dello Statuto Sociale a seguito del recepimento in Italia della Direttiva 2007/36/CE; deliberazioni inerenti e conseguenti.

§ § §

1. Motivazioni della proposta di modifica degli articoli 7, 9 e 14 dello Statuto sociale.

A seguito della promulgazione del d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 5 marzo 2010, n. 53, è stata recepita nel nostro ordinamento - in attuazione della delega attribuita al Governo dall'art. 31 della Legge 7 luglio 2009, n. 88 - la direttiva 2007/36/CE relativa all'esercizio di alcuni diritti degli azionisti di società quotate.

La disciplina contenuta nel suddetto Decreto reca, tra l'altro, una lunga serie di modifiche al codice civile e al D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 ("T.U.F."), rendendo necessario e/o opportuno modificare lo Statuto sociale di De' Longhi S.p.A., al fine di mantenerlo conforme alla normativa vigente.

Il Consiglio di Amministrazione evidenzia come tale Decreto abbia, tra l'altro, introdotto una serie di modifiche ed integrazioni alla disciplina della partecipazione ai lavori assembleari e dell'accesso alle informazioni da parte degli azionisti in funzione dell'intervento in assemblea, prevedendo, tra l'altro:

(i) specifiche disposizioni in merito alla convocazione assembleare, sotto il profilo dei termini temporali e del contenuto dell'avviso di convocazione;

(ii) l'introduzione nel nostro ordinamento del principio della data di "registrazione" (c.d. "record date"), in base al quale è legittimato all'intervento e all'esercizio del diritto di voto in assemblea chi risulti titolare del diritto di voto al termine del settimo giorno di mercato aperto precedente la data della riunione assembleare;

(iii) nuove specifiche regole sulla facoltà di integrare l'elenco delle materie all'ordine del giorno delle assemblee, di porre domande sulle stesse, nonché di esercitare il voto tramite delega, inclusa la facoltà di designare un rappresentante con mezzi elettronici;

(iv) nuovi termini per la presentazione delle liste dei candidati per l'elezione degli organi amministrativo e di controllo;

(v) altre facoltà rimesse all'autonomia statutaria (tra le quali la possibilità di inserire la cd. "assemblea di unica convocazione", di chiedere – con oneri a proprio carico – agli intermediari i dati identificativi degli azionisti che non abbiano vietato la comunicazione degli stessi, o ancora di consentire l'espressione del voto per corrispondenza o in via elettronica).

Con riguardo alla nuova disciplina è bene precisare che non tutte le novità introdotte implicano un'attività di adeguamento delle disposizioni statutarie, in quanto talune di

esse sono da considerarsi automaticamente efficaci, a prescindere da un loro espresso recepimento nello Statuto; dall'altro lato, non è scontata l'opportunità di recepire tutte le facoltà inserite dalla riforma.

Va inoltre evidenziato che, in base a quanto previsto dalle disposizioni finali contenute all'art. 7 del Decreto, l'applicazione delle principali disposizioni introdotte dalla riforma viene posticipata alle assemblee convocate solo dopo il 31 ottobre 2010: peraltro, cogliendo l'occasione di codesta Assemblea, l'organo amministrativo ha esaminato l'opportunità di proporre sin d'ora l'adozione di alcune modifiche dello Statuto sociale, al fine di renderlo conforme alla normativa introdotta a seguito del recepimento della Direttiva 2007/36/CE.

Nella proposta di modifica dello Statuto sociale vigente che Vi sottoponiamo, il Consiglio di Amministrazione ha optato per un intervento minimale, rinviando, laddove possibile, al "rispetto della normativa – anche regolamentare – di volta in volta vigente": si tratta di una scelta flessibile che si ritiene opportuna anche al fine di evitare la necessità di continui interventi modificativi delle disposizioni statutarie, conseguenti alle modifiche legislative ovvero della normativa secondaria.

Conformemente allo spirito sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione ritiene opportuno modificare il dettato dell'art. 7 dello Statuto in materia di "Formalità per la convocazione, diritto d'intervento e rappresentanza", subordinandone la disciplina non solo alla legge, ma più in generale alla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.

Con riguardo alla nuova disposizione introdotta dal Decreto all'art. 135-undecies del TUF ("Rappresentante designato dalla società con azioni quotate") che stabilisce l'obbligo per gli emittenti di designare un rappresentante al quale gli Azionisti possano conferire le loro deleghe, salva diversa disposizione statutaria, il Consiglio di Amministrazione ha ritenuto opportuno indicare espressamente all'art. 7 dello Statuto la volontà della Società di non procedere alla designazione di tale rappresentante.

In materia di elezione dei componenti degli organi amministrativi e di controllo, a seguito delle modifiche apportate dal Decreto agli articoli 147-ter (Elezione e composizione del consiglio di amministrazione) e 148 (Composizione) del T.U.F., il Consiglio ha poi ritenuto necessario modificare gli articoli 9 e 14 dello Statuto sociale, al fine di conformarli sin d'ora anche ai nuovi termini di legge previsti dal legislatore

per il deposito delle liste, nonché alle relative modalità già indicate dalla legge ovvero a quelle che saranno successivamente stabilite dalle norme regolamentari.

Concludendo, con l'occasione della presente Assemblea l'organo amministrativo propone di modificare il dettato dell'art. 9 dello Statuto sociale al fine di correggere un refuso di trascrizione, e di introdurre nel testo del quarto periodo del secondo comma l'articolo determinativo mancante, di coniugare al maschile il verbo in esso presente e di aggiungere la lettera "a" alla parola "ordinaria".

Per le medesime ragioni, si procede alla sostituzione, al primo comma dell'art. 7, della parola "regolate" con la parola "regolati", modificando così al maschile la coniugazione del verbo.

Infine, con riguardo alle modifiche introdotte dal Decreto all'art. 2369 del cod. civ. in materia di convocazione unica dell'Assemblea e all'art. 2370 in materia di espressione del voto in via elettronica, l'organo amministrativo ritiene superfluo – tenuto conto della struttura proprietaria della Società e nell'ottica di mantenere invariate, nei limiti del possibile, le norme statutarie che regolano il funzionamento della Società e che la caratterizzano – apportare allo Statuto sociale ulteriori modifiche al fine di prevedere un'unica convocazione dell'assemblea o consentire l'espressione del voto in via elettronica.

In definitiva si propone pertanto di riformulare gli articoli 7, 9 e 14 dello Statuto sociale come meglio esposto nel testo di seguito riportato.

Siete dunque convocati a deliberare, con le maggioranze richieste in sede straordinaria, sulla proposta di modifica che abbiamo ritenuto opportuno presentare per le ragioni appena sopra illustrate, in conseguenza delle modifiche normative apportate dal d. lgs. 27 gennaio 2010, n. 27 che ha recepito in Italia la direttiva 2007/36/CE.

Le modifiche statutarie proposte non rientrano tra quelle contemplate dall'art. 2437 codice civile e, pertanto, non attribuiscono agli azionisti assenti o dissenzienti la facoltà di esercitare il diritto di recesso.

§ § §

2. Esposizione a confronto degli articoli dello Statuto sociale vigente di cui si propone la modifica con il testo proposto.

Vengono di seguito messi a confronto gli articoli dello Statuto sociale vigente e di quello proposto, con evidenziazione in grassetto della variazione da apportare.

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolate dalla legge.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato; - quando particolari esigenze, legate a novità legislative in materia fiscale, contabile o societaria, ovvero all'introduzione di nuovi sistemi di registrazione contabile lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione. 	<p style="text-align: center;">Articolo 7</p> <p>La convocazione dell'Assemblea, ordinaria e straordinaria che può tenersi anche in luogo diverso dalla sede legale, purché nell'ambito dell'Unione Europea, il diritto di intervento e la rappresentanza in assemblea nonché le maggioranze deliberative e costitutive sono regolati dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente.</p> <p>La Società non designa rappresentanti ai quali i soci possano conferire una delega con istruzioni di voto.</p> <p>L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno entro centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.</p> <p>L'Assemblea può peraltro essere convocata entro il maggior termine di centottanta giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale anche in uno dei seguenti casi:</p> <ul style="list-style-type: none"> - quando la Società sia tenuta ad approvare il bilancio consolidato; - quando particolari esigenze, legate a novità legislative in materia fiscale, contabile o societaria, ovvero all'introduzione di nuovi sistemi di registrazione contabile lo richiedano. In questi casi gli amministratori segnalano nella relazione prevista dall'art. 2428 cod. civ. le ragioni della dilazione.
<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimane fermo fino a sua</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 9</p> <p>La società è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di tre ad un massimo di tredici membri. L'Assemblea determina il numero dei componenti il Consiglio, numero che rimane fermo fino a sua</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>diversa deliberazione, e ne fissa il compenso annuale, fermo il disposto dell'art. 2389, co.3, C.C.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea, che in ogni caso non può superare i tre esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cesserà l'intero Consiglio che si intenderà immediatamente decaduto. Consiglio di Amministrazione deve essere convocata d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinari amministrazione.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci.</p> <p>Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e regolamento.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di tredici, elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, del D. Lgs. n. 58/98.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Unitamente a ciascuna lista, entro il termine sopra indicato, dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un</p>	<p>diversa deliberazione, e ne fissa il compenso annuale, fermo il disposto dell'art. 2389, co.3, C.C.</p> <p>Il Consiglio di Amministrazione dura in carica per il periodo stabilito all'atto della nomina dall'Assemblea, che in ogni caso non può superare i tre esercizi. I Consiglieri sono rieleggibili. Qualora per rinuncia o per qualsiasi altra causa venga a cessare più della metà degli Amministratori eletti dall'Assemblea, cesserà l'intero Consiglio che si intenderà immediatamente decaduto. Il Consiglio di Amministrazione deve essere convocato d'urgenza dal Collegio Sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.</p> <p>Alla elezione degli amministratori si procede sulla base di liste presentate dai soci.</p> <p>Hanno diritto di presentare liste di candidati i soci titolari di una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob ai sensi di legge e regolamento.</p> <p>Ogni candidato può presentarsi in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono essere inseriti nelle liste candidati che (salva ogni altra causa di ineleggibilità o decadenza) non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dallo Statuto o da altre disposizioni applicabili per le rispettive cariche. Ogni lista contiene un numero di candidati sino al massimo di tredici, elencati mediante un numero progressivo. Almeno due candidati, sempre indicati almeno al secondo e al settimo posto di ciascuna lista, devono essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter, del D. Lgs. n. 58/98.</p> <p>Le liste presentate dagli azionisti devono essere depositate presso la sede sociale con le modalità e nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Unitamente a ciascuna lista dovranno depositarsi presso la sede sociale: (i) l'apposita certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).</p> <p>La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a).</p> <p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>	<p>sensi di legge comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste; (ii) un curriculum vitae dei candidati inclusi nella lista, contenente una esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali dei candidati; nonché (iii) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità e a pena di esclusione dalla lista, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e l'esistenza dei requisiti previsti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica di amministratore, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 147 ter del D. Lgs. n. 58/98 (e successive modifiche).</p> <p>La certificazione rilasciata da un intermediario abilitato e comprovante la titolarità del numero di azioni necessarie alla presentazione delle liste potrà essere prodotta anche successivamente al deposito, purché entro il termine previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente per la pubblicazione delle liste da parte della Società.</p> <p>La lista per la quale non vengono osservate le statuizioni di cui sopra è considerata come non presentata.</p> <p>Al fine di determinare gli eletti alla carica di amministratore si procede come segue:</p> <p>a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero dei voti espressi dagli azionisti vengono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, tutti gli amministratori da eleggere tranne uno;</p> <p>b) il restante amministratore è tratto dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista di cui alla lettera a).</p> <p>In caso di presentazione o di ammissione alla votazione di una sola lista, i candidati</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
	<p>di detta lista verranno nominati amministratori nell'ambito di tale lista, secondo il numero progressivo con il quale i medesimi sono stati elencati nella lista stessa.</p> <p>Qualora non fosse possibile procedere alla nomina degli amministratori con il metodo di lista, l'assemblea delibererà con la maggioranza di legge, senza osservare il procedimento sopra previsto.</p>
<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente inerenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico finanziario e dei servizi in genere.</p> <p>L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea in prima convocazione. Ciascuna lista è corredata</p>	<p style="text-align: center;">Articolo 14</p> <p>Il Collegio Sindacale è costituito da tre sindaci effettivi e da due supplenti che siano in possesso dei requisiti di cui alla vigente normativa anche regolamentare; a tal fine si terrà conto che materie e settori di attività strettamente inerenti a quelli dell'impresa sono quelli indicati nell'oggetto sociale, con particolare riferimento a società o enti operanti in campo industriale, commerciale, immobiliare, informatico finanziario e dei servizi in genere.</p> <p>L'Assemblea ordinaria elegge il Collegio Sindacale e ne determina il compenso. Alla minoranza è riservata l'elezione di un sindaco effettivo e di un sindaco supplente. La nomina del Collegio Sindacale avviene, salvo il caso previsto dal penultimo comma del presente articolo, sulla base di liste presentate dai soci nelle quali i candidati sono elencati mediante numero progressivo. Ciascuna lista contiene un numero di candidati non superiore al numero dei membri da eleggere. Hanno diritto di presentare una lista i soci che, da soli od insieme ad altri soci, detengano una partecipazione almeno pari a quella determinata dalla Consob per la nomina degli amministratori ai sensi di legge e regolamento.</p> <p>Le liste dei candidati, sottoscritte da coloro che le presentano, devono essere depositate presso la sede legale della Società nei termini previsti dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. Ciascuna lista è</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore, ivi comprese una descrizione del curriculum professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto per la carica.</p> <p>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un pattoparasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma tre sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al quinto giorno successivo a tale data. In tal caso le soglie previste ai sensi del comma due sono ridotte alla metà.</p> <p>Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono 	<p>corredata delle informazioni richieste ai sensi delle disposizioni di legge e di regolamento di volta in volta in vigore, ivi comprese una descrizione del <i>curriculum</i> professionale dei soggetti designati e le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dai regolamenti vigenti e dallo statuto per la carica.</p> <p>Ogni candidato può essere inserito in una sola lista a pena di ineleggibilità. Non possono altresì essere eletti sindaci coloro che non siano in possesso dei requisiti stabiliti dalle norme applicabili o che non rispettino i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla legge e dalle relative disposizioni di attuazione, di volta in volta in vigore.</p> <p>Un socio non può presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie; i soci appartenenti al medesimo gruppo e i soci che aderiscano ad un pattoparasociale avente ad oggetto azioni della Società non possono presentare né votare più di una lista, anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie.</p> <p>Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.</p> <p>Nel caso in cui alla data di scadenza del termine di cui al comma tre sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da soci che risultino collegati tra loro ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari vigenti, possono essere presentate liste sino al termine successivo previsto dalla normativa - anche regolamentare - di volta in volta vigente. In tal caso le soglie previste ai sensi del comma due sono ridotte alla metà.</p> <p>Alle elezioni dei membri del Collegio sindacale si procede come segue:</p>

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente;</p> <ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente; - nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. <p>E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; - qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il 	<ul style="list-style-type: none"> - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti sono tratti, nell'ordine progressivo nel quale sono elencati nella lista stessa, due membri effettivi ed uno supplente; - dalla lista che ha ottenuto in Assemblea il maggior numero di voti dopo la prima, tra quelle che non siano collegate, neppure indirettamente, con i soci che hanno presentato o votato la lista risultata prima per numero di voti, sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante membro effettivo ed il secondo membro supplente; - nel caso in cui più liste abbiano ottenuto il medesimo numero di voti, si procede ad una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti i soci presenti in assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottenga la maggioranza semplice dei voti. <p>E' Presidente del Collegio Sindacale il sindaco effettivo tratto dalla seconda lista che ha ottenuto il maggior numero di voti. In caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco, subentra il supplente appartenente alla medesima lista di quello cessato. Nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale, la presidenza è assunta dal membro supplente subentrato al Presidente cessato. Qualora non sia possibile procedere alla sostituzione secondo i suddetti criteri, verrà convocata un'assemblea per l'integrazione del Collegio Sindacale che delibererà a maggioranza relativa. Quando l'Assemblea deve provvedere, ai sensi del comma precedente ovvero ai sensi di legge, alla nomina dei sindaci effettivi e/o dei supplenti necessaria per l'integrazione del Collegio Sindacale si procede come segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> - qualora si debba provvedere alla sostituzione di sindaci eletti nella lista di maggioranza, la nomina avviene con votazione a maggioranza relativa senza vincolo di lista; - qualora, invece, occorra sostituire sindaci designati dalla minoranza, l'assemblea li

TESTO VIGENTE	TESTO PROPOSTO
<p>sindaco da sostituire, e comunque in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>	<p>sostituisce con voto a maggioranza relativa, scegliendoli, ove possibile, fra i candidati indicati nella lista di cui faceva parte il sindaco da sostituire, e comunque in modo da rispettare il principio della rappresentanza della minoranza.</p> <p>Qualora sia stata presentata una sola lista, l'assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti sindaci effettivi i primi tre candidati indicati in ordine progressivo, e sindaci supplenti il quarto ed il quinto candidato. La presidenza spetta al candidato indicato al primo posto nella lista presentata; in caso di morte, rinuncia o decadenza di un sindaco e nell'ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio Sindacale subentrano, rispettivamente, il sindaco supplente ed il sindaco effettivo nell'ordine risultante dalla numerazione progressiva indicata nella lista stessa.</p> <p>In mancanza di liste, il Collegio Sindacale ed il suo Presidente vengono nominati dall'Assemblea con le maggioranze di legge. I sindaci uscenti sono rieleggibili.</p>

Treviso, 12 marzo 2010

*Per il Consiglio di Amministrazione
Il Presidente
Giuseppe De' Longhi*

DE LONGHI S.p.A.

Sede Legale in Treviso - Via L. Seitz n. 47

Capitale Sociale Euro 448.500.000 int. vers.

Cod. Fisc.11570840154 e Partita I.V.A. 03162730265

REA di Treviso 224758

* * *

PROPOSTA MOTIVATA DEL COLLEGIO SINDACALE IN MERITO
AL CONFERIMENTO DELL'INCARICO DI REVISIONE DEL
BILANCIO D'ESERCIZIO, DEL BILANCIO CONSOLIDATO
ANNUALE, DEL BILANCIO CONSOLIDATO SEMESTRALE
ABBREVIATO PER CIASCUNO DEGLI ESERCIZI DEL NOVENNIO
2010 - 2018

Il Collegio Sindacale di De' Longhi S.p.A.

premesse che

- con l'Assemblea di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 ed il relativo rilascio della relazione di revisione, scadrà l'incarico conferito dall'Assemblea degli azionisti di De' Longhi S.p.A. alla società di Revisione Pricewaterhouse Coopers S.p.A.;
- tale incarico non risulta ulteriormente rinnovabile ai sensi di legge;
- l'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2009 è chiamata, ai sensi delle disposizioni legislative applicabili, a conferire, su proposta motivata del Collegio

Sindacale, l'incarico di revisione a una società iscritta all'Albo speciale delle società di revisione e ad approvarne il relativo compenso

viste

le disposizioni di legge applicabili, oltre che il Regolamento di attuazione del D.Lgs. 58/1998 adottato dalla Consob con la Delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 e successive modificazioni ed integrazioni ("Regolamento Emitenti");

considerate

le risultanze della procedura competitiva svolta e le attività di valutazione tecnico – economica per la selezione della società di revisione cui conferire il nuovo incarico poste in essere dalle competenti strutture aziendali, con la supervisione continuativa del Collegio Sindacale, tenuto conto dell'analisi comparativa e complessiva delle offerte pervenute, con particolare riferimento (i) alle competenze ed alle specifiche esperienze di revisione nel settore di pertinenza; (ii) all'adeguatezza della struttura tecnica rispetto alle esigenze connesse alla dimensione ed alla complessità della Società e del Gruppo ad essa facente capo; (iii) alla struttura organizzativa del Revisore Contabile con riferimento alla localizzazione presso le principali sedi interessate al lavoro sui bilanci del Gruppo De' Longhi in Italia e all'estero; (iv) all'indipendenza ed autonomia di giudizio rispetto alla Società ed al Gruppo; (v) alla coerenza dei corrispettivi richiesti in relazione ai tempi ed ai livelli di professionalità considerati;

rilevato

che, all'esito dell'esame di tali risultanze, è stata individuata quale migliore offerta quella della società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A.

osservato che

- la società Reconta Ernst & Young S.p.A. costituisce l'organizzazione italiana di una rete societaria estesa a livello mondiale ed è iscritta all'albo speciale delle società di revisione tenuto dalla Consob;
- il piano di revisione illustrato nella proposta risulta adeguato e completo in relazione all'ampiezza ed alla complessità dell'incarico stesso; la proposta contiene, infatti, nel dettaglio la descrizione della natura dell'incarico, l'indicazione delle attività e delle relative modalità di svolgimento con particolare riferimento alla:
 - i. revisione contabile del bilancio d'esercizio individuale di De' Longhi S.p.A. e di quello consolidato del Gruppo;
 - ii. verifica della regolare tenuta della contabilità sociale e della corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
 - iii. attività di revisione contabile per le Società appartenenti al Gruppo De' Longhi;
 - iv. revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato al 30 giugno di ognuno degli esercizi inclusi nel periodo 2010 – 2018;

v. attività di verifica finalizzata alla firma delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico e Modello 770 Semplificato e Ordinario) relative agli esercizi 2010 – 2018;

- la stima effettuata delle ore necessarie per lo svolgimento della revisione di bilancio e per le altre attività di revisione e la ripartizione tra le varie categorie di professionisti, secondo quanto confermato anche dalle competenti funzioni aziendali, è conforme (i) alla dimensione, composizione e rischiosità delle più significative grandezze patrimoniali, economiche e finanziarie della Società, nonché ai profili di rischio connessi al processo di consolidamento dei dati relativi alle società controllate; (ii) alla preparazione tecnica ed all'esperienza che il lavoro di revisione richiede e (iii) alla necessità di assicurare, oltre all'esecuzione materiale delle verifiche, un'adeguata attività di supervisione e di indirizzo, nel rispetto dei principi e dei criteri stabiliti dalla Consob, ai sensi dell'art. 162, comma 2, lettera a) del D.Lgs. 58/1998;
- il corrispettivo per l'incarico, per ciascun anno del novennio 2010 – 2018, così come proposto nella sua globalità e nel dettaglio delle singole attività, secondo quanto confermato anche dalle competenti funzioni aziendali, è determinato in modo da garantire la qualità e l'affidabilità dei lavori, nonché l'indipendenza del revisore e si quantifica nel modo seguente:

INCARICO	ORE	ONORARI (EURO)
Revisione contabile del bilancio d'esercizio e consolidato di De' Longhi	956	80.500
Revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato del Gruppo De' Longhi	400	33.200
Controllo contabile art. 155, comma 1 lettera a) del D.Lgs. 58/1998 e attestazioni fiscali	102	8.100
TOTALE	1.458	121.800

Ai corrispettivi, sopra indicati nel dettaglio, oltre all'IVA verranno aggiunte le spese vive che saranno addebitate al costo e comunque nei limiti del 7% degli onorari secondo le modalità indicate nella proposta.

Gli onorari sono indicati con riferimento alle tariffe in vigore al 30 giugno 2010 e verranno adeguati annualmente, in base alla variazione totale dell'indice ISTAT rispetto all'anno precedente.

I tempi ed i corrispettivi potranno essere rivisti, anche in relazione ai criteri generali indicati nel Regolamento Emittenti, al verificarsi dei presupposti previsti dalle disposizioni vigenti ed a circostanze eccezionali o imprevedibili, nel rispetto delle concordate procedure autorizzative applicabili;

- la proposta d'incarico comprende la revisione completa e limitata dei bilanci delle principali società del Gruppo così come specificato nella

lettera d'incarico, per l'ulteriore corrispettivo di complessivi Euro 808.200;

- Reconta Ernst & Young S.p.A. risponde ai quesiti di indipendenza previsti dalla vigente normativa allo stato ed al proposito si precisa che, secondo le informazioni disponibili, non risultano situazioni di incompatibilità. Il Socio responsabile dell'incarico è stato individuato da Reconta Ernst & Young S.p.A. nella persona del dott. Stefano Marchesin, iscritto nell'Albo dei Dottori Commercialisti e nel Registro dei Revisori Contabili, che ha maturato una pluriennale esperienza nella revisione di gruppi multinazionali quotati in Italia.

Il Collegio Sindacale, in conclusione, avendo potuto constatare che la richiesta economica della società di revisione è in linea con la quantità e la qualità del lavoro da svolgere, la professionalità del personale da impiegare e le quotazioni di mercato

propone

a codesta Assemblea di conferire alla società di revisione Reconta Ernst & Young S.p.A., relativamente a ciascun anno del novennio 2010 – 2018, secondo i termini e con le modalità sopra indicate, l'incarico per:

- o la revisione contabile del bilancio d'esercizio e del bilancio consolidato della Società;

- o l'attività di verifica avente ad oggetto la regolare tenuta della contabilità sociale e la corretta rilevazione dei fatti di gestione nelle scritture contabili;
- o l'attività di verifica sulla coerenza della relazione sulla gestione con il bilancio d'esercizio e con il bilancio consolidato;
- o la revisione contabile limitata del bilancio consolidato semestrale abbreviato per ciascuno dei nove periodi infrannuali con chiusura dal 30 giugno 2010 al 30 giugno 2018;
- o le attività di verifica finalizzate alla firma delle Dichiarazioni Fiscali (Modello Unico e Modello 770 Semplificato e Ordinario) degli esercizi 2010 – 2018.

Treviso, 31 marzo 2010

Il Collegio Sindacale

